


Comune di Massa di Somma

Città Metropolitana di Napoli





ORDINANZA n. 40 del 07 Agosto 2018

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE DA ASPORTO IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA DEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA - DAL 13 AL 16 AGOSTO 2018

IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE DEL IV SETTORE

In attuazione del decreto del Sindaco n. 15 del 24/07/2018 di conferimento ad interim al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 4° Settore con decorrenza 25/07/2018 e fino al 11/08/2018 compreso;

PREMESSO:

Che il Presidente del Comitato Festeggiamenti per Santa Maria Assunta in Cielo, Patrona del Comune di Massa di Somma, ha comunicato il programma degli eventi religiosi e civili che si terranno nei quattro giorni di festeggiamenti del 13, 14, 15 e 16 agosto 2018, richiedendo la chiusura parziale del Corso Tullio Boccarusso a partire dalle ore 19:00;

Che il programma religioso prevede:

- il giorno 14 agosto la processione per le vie del paese della Madonna Assunta in Cielo "dormiente";
- il giorno 15 agosto la tradizionale processione della Madonna Assunta in Cielo per le strade del Comune, come da percorso comunicato.

Che il programma civile prevede:

- il 13 agosto la "Festa dei bambini" con giochi ed attrazioni per i più piccoli, manifestazione da tenersi sul Corso Tullio Boccarusso;
- il 14 agosto le manifestazioni "La notte della tammorra" e "La notte bianca" con l'apertura degli esercizi commerciali e gruppi folkloristici che si esibiranno sul Corso Tullio Boccarusso;
- il 16 agosto una manifestazione canora in Piazza dell'Autonomia;

Che nelle predette giornate è previsto un notevole afflusso di spettatori.

ATTESO la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:


- il divieto di vendita di bevande da asporto in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alle predette manifestazioni.



Comune di Massa di Somma

Cuià Metropolitana di Napoli



IV Settore - Servizio Polizia Locale - Protezione Civile - Notifiche



VISTI:

l'art. 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265; l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

ORDINA

- 1) L'assoluto divieto di vendere bevande da asporto in bottiglie di vetro e/o in lattine. sul Corso Tullio Boccarusso e nelle strade adiacenti, nei giorni dal 13 agosto al 16 agosto 2018 dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.
- 2) Che la somministrazione delle bevande avvenga esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.
- 3) Che per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica, l'esercente è obbligato preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 4) L'assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico.

DISPONE

Che per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Di comunicare il divieto di vendita e somministrazione di bevande nelle suddette modalità con la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Massa di Somma, trasmettendola altresì per competenza al Comando Stazione Carabinieri di S. Sebastiano al Vesuvio ed alla Polizia di Stato del Commissariato di S. Giorgio a Cremano.

Che il Comando di Polizia Locale di questo Comune e gli agenti della Forza Pubblica tutti, addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, sono incaricati della vigilanza, della massima diffusione e dell'esatta osservanza della presente;

Ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992 o ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica; nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o alla pubblicazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Massa di Somma, lì 7 agosto 2018

IL RESPONSABILE p.t. IV SETTORE (arch. Giuseppe Rossi)